

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI COLLEGIALI
IN MODALITA'
TELEMATICA**

IC OCTAVIA

Delibera del Collegio Docenti del 30 Giugno 2020

Delibera del Consiglio di Istituto n.101 del 30 Giugno 2020

Premessa

La presente situazione epidemiologica e sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 e la necessità di contenerne il contagio hanno posto il problema di come realizzare non soltanto la didattica, ma anche le riunioni degli organi collegiali dell'istituzione scolastica in modalità telematica. Per tale ragione si è ritenuto fondamentale redigere un regolamento specificamente rivolto alle modalità di svolgimento delle riunioni dell'istituzione scolastica in modalità telematica regolamentandone lo svolgimento al fine di non inficiarne la validità.

Le competenze degli OOCC restano regolate dalle norme vigenti che sono valide a prescindere dalle modalità di funzionamento dell'organo (D.lvo 297/94 artt. 37, 40, 42 e successive modifiche; CM 105 del 1975; dal DPR 275/99 art. 3; dal D.I. 129/2018; DPR 122/2009; D.lvo 62/2017 e dalla nota MI 388/2020)

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e delle sue articolazioni (Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e Dipartimenti per materia) dell'Istituto Comprensivo Octavia – Via G. Mazzatinti 15 – Roma

Il Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'istituto e dal Collegio docenti.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "riunioni telematiche", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti dell'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata giustificazione.

La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite mail, circolare e con pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno nonché le indicazioni relative alla condivisione del link dell'aula virtuale e dei codici di partecipazione da remoto;

3. In caso di mozioni e/o richieste di integrazione dell'o.d.g. devono essere comunicati all'inizio della seduta tramite posta elettronica.

4. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei e dotati di microfono e telecamera al fine di consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. I microfoni e le telecamere devono essere disattivate durante la riunione per facilitare il collegamento internet e accese soltanto su richiesta;

5. La chat della piattaforma verrà utilizzata per prenotare gli interventi;

6. Nell'ipotesi in cui per problemi di connessione il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, se il numero legale è assicurato la riunione può svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a connettersi e/o mantenere il collegamento;

7. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione:

- a) sicurezza dei dati e delle informazioni;
- b) intervento nella discussione;
- c) visione degli atti della riunione;
- d) scambio di documenti;
- e) riconoscimento dei partecipanti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

Per il nostro istituto sono considerate tecnologie idonee la piattaforma G Suite for Education e la videoconferenza con GoToMeeting e chat della piattaforma utilizzata; modulo di Google per le delibere.

Art. 5 - Deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali dell'IC Octavia per deliberare sulle materie di propria competenza nei casi in cui:
 - a. Quando la riunione in presenza risulti impossibile in caso di gravi situazioni di ordine pubblico e di tutela della salute e della sicurezza dei membri del collegio;

- b. Qualora le riunioni siano state convocate con urgenza almeno 5 giorni prima del previsto per rispettare scadenze ed impegni inderogabili;
 - c. Quando non risulti necessario una discussione collegiale in presenza e/o se i membri siano già stati informati sufficientemente dei punti all'OdG;
2. Per garantire la identificazione certa di tutti i docenti partecipanti al collegio docenti si richiede l'attivazione e l'utilizzo della mail istituzionale (@icoctavia.edu.it) necessaria per consentire il diritto di voto in tempo reale tramite il modulo Google;
3. Per il consiglio di istituto, considerato il numero limitato di consiglieri sarà possibile utilizzare sia la piattaforma G Suite sia la videoconferenza di GoToMeeting. Nell'ultimo caso, il presidente procederà ad un riconoscimento de visu dei consiglieri e ad una votazione a voce con accensione della telecamera e/o via chat, oppure tramite posta elettronica.
4. Ogni partecipante alla seduta a distanza sarà chiamato ad esprimere il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) con strumenti di voto telematico garantiti dalla piattaforma di istituto (G Suite) utilizzata per consentire l'identificazione di tutti i partecipanti e la trasparenza della votazione a tutti i componenti dell'organo collegiale;
5. In caso di necessità sarà possibile procedere alla identificazione dell'identità dei partecipanti attraverso un riconoscimento de visu (tramite accensione telecamera);
6. Per garantire la partecipazione di genitori e/o membri esterni che non posseggono la mail istituzionale sarà possibile accedere tramite una mail personale soltanto per la singola riunione. Tale accesso verrà verbalizzato.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute telematiche

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'O.d.G.;
 - b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati;
 - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale);
 - d) La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento,

per ciascun argomento all'ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) attestazione delle presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica del collegio docenti è pubblicato in area riservata per l'esplicita approvazione.

4. Il verbale del consiglio di istituto viene condiviso per email tra i consiglieri e approvato alla seduta successiva.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituto ed integra il Regolamento di Istituto

Art. 9 - Riferimenti normativi

1. articolo 3 bis 1. 241/1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");

2. articolo 14, comma 1, l. 241/1990 ("La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d),

ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”);

3. articolo 12 d.lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”);

4. articolo 45, comma 1, d.lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”);

5. articolo 73 comma 2 del cosiddetto decreto “Cura Italia” D.L. 18 del 17/3/2020 (“Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e organismi del sistema camerale, possano disporre lo svolgimento delle sedute dei previsti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza dell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni);

6. Nota 278 del 6 marzo 2020 e nota 279 dell'8 marzo 2020 (“Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza”);

7. DPCM 8 marzo 2020 all'articolo 1, lett. q (“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti”);

8. Proposta di modifica n. 73.2000 al DDL n. 1766. Approvato il 19 aprile

2020

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1149321&idoggetto=1154567>